

RG n. 3307- /2023

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Migranti I CIVILE

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale di Perugia I Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone di

dott.ssa Stefania Monaldi Presidente relatore

dott.ssa Antonella Colaiacovo Giudice

dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Letto il ricorso depositato da

██████████ nato a ██████████ (Stato estero: Costa d'Avorio) il ██████████  
cod. fisc. ██████████, codice CUI ██████████, Codice Vestanet

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Pietro

nei confronti di

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze  
sezione di Perugia

E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA  
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;

letti gli artt. 29 e 35 bis d. Lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.;

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva "del provvedimento impugnato" presentata dal  
ricorrente e visto l'art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. 25/2008,

OSSERVA

1. Il ricorrente, originario della Costa d'Avorio, ha impugnato il provvedimento con il quale la  
Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, in data  
12.5.2023 ha rigettato la domanda di protezione internazionale ex art. 29 d.lgs 25/2008;

Il ricorrente, in particolare, ha censurato il provvedimento osservando che, pur non sussistendo i  
presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione  
internazionale), la CT non avrebbe tenuto in debita considerazione la sussistenza delle condizioni  
per il riconoscimento della "protezione speciale" e, in particolare, per non aver considerato  
l'inserimento in un percorso di inserimento socio-lavorativo tramite la cooperativa "Arca del  
mediterraneo" ed al radicamento in Italia del nucleo familiare dell'istante, rappresentato dalla  
moglie, vittima di violenza di genere, e dal figlio iscritto alla scuola dell'infanzia di Foligno;

La causa, limitatamente all'istanza di sospensiva, è stata rimessa al Collegio per tali determinazioni, dovendo procedersi separatamente, per ragioni di rito, quanto al merito.

2. In via preliminare va rilevato che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'istanza cautelare, disciplinata da rito e modalità specifiche rispetto alla trattazione del procedimento di merito che richiede, invece, la fissazione di udienza di comparizione, sulla quale si provvederà separatamente.

3. L'adito Tribunale osserva altresì che, nel caso di rigetto della domanda di protezione di soggetto proveniente da paese "sicuro", il ricorso giurisdizionale non produce l'effetto sospensivo automatico, potendo il richiedente chiedere, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del D. Lgs. 25 del 2008, la sospensione cautelare quando ricorrono «gravi e circostanziate ragioni». Per ciò che concerne queste «gravi e circostanziate ragioni», si ritiene prevalentemente concedibile la sospensione in caso di doglianze «difendibili» (tra le tante, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo M.S.S. contro Belgio e Grecia, par. 291).

Nel caso di specie – nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase avente natura cautelare –, tenuto conto della documentazione in atti, ve escluso che ricorra il "fumus" relativo alla possibile concessione dello status di rifugiato, ancorché misura non richiesta dal ricorrente (non essendo stata dichiarata alcuna ragione persecutoria, per ragioni politiche, di appartenenza religiosa, a un genere, a fondamento della fuga) e della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) e c) D.lvo 251/2007, anch'essa riconosciuta non riferibile alla vicenda del ricorrente medesimo.

Ciò posto, va osservato, quanto al divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti

fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

Applicando tali principi al caso di specie - nei limiti peraltro della valutazione sommaria consentita in fase cautelare - si evidenzia che il ricorrente è padre di un bambino in tenera età (nato nel 2019) e frequentante, come risulta dalla documentazione in atti, la scuola dell'Infanzia in ██████████.

Impregiudicata quindi ogni diversa valutazione all'esito della decisione di merito si ritiene, allo stato e in sede cautelare, che tali allegazioni consentano di valutare, in una prospettiva prognostica, una esigenza di particolare protezione, connessa all'esigenza di cura ed accudimento di un figlio minore, il quale verrebbe altrimenti esposto ad un possibile sradicamento dal contesto che, nel territorio dello Stato, è posto a presidio di una situazione di particolare fragilità. Si ritiene, dunque, con riguardo ai presupposti della domanda di protezione speciale che sussistano le condizioni, in via cautelare, per la concessione dell'invocata sospensiva posto che, in caso di mancata concessione, il ricorrente sarebbe costretto ad abbandonare il figlio minore ovvero a sradicarlo da un contesto sicuro

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

1. accoglie l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato reso dalla Commissione Territoriale di Perugia il 12.05.2023;
2. dispone a cura della Cancelleria l'immediata comunicazione del ricorso e del presente provvedimento al Ministero dell'Interno con comunicazione alla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze sez. di Perugia;
3. dispone che la Cancelleria provveda anche alla comunicazione del provvedimento al ricorrente;

4. avvisa le parti che, alle specifiche finalità indicate dall'art. 35 bis D .lvo 25/2008, comma 4, hanno facoltà di depositare entro 5 giorni dalla notificazione del provvedimento note difensive ed eventuale documentazione allegata ed ulteriori note in replica entro 5 giorni dalla scadenza del primo termine;

5. dispone che la Cancelleria, nel caso siano depositate le note ai sensi del punto che precede, trasmetta in visione il fascicolo **al giudice designato per la trattazione** perché riferisca al Collegio che provvederà, nei 5 giorni successivi, alla conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Perugia, 04.08.2023

Il Presidente rel.  
dott.ssa Stefania Monaldi